

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.41/32530/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI POIRINO - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DEI COMMI 2 E 6 ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I E ART. 10 DEL D.P.R. 327/2001 - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

visto il progetto di Variante semplificata al P.R.G.C. vigente del Comune di Poirino, ai sensi dei commi 2 e 6, art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e art. 10 del D.P.R. 327/2001 integrato con la Verifica di assoggettabilità al procedimento di VAS (ai sensi del D.Lgs. 152/2006); (*pratica n. V17B-OPP-02/2016*);

preso atto che il Comune di Poirino:

- non è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- che lo strumento urbanistico adottato (Variante semplificata - comma 6 art. 17/bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e art. 10 del D.P.R. 327/2001) non è interessato, ai sensi del comma 7 art. 16 delle N.d.A. del PTC2, dall'obbligo di definire le aree dense, di transizione e libere;

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi rappresentata dall'Arch. Nadio Turchetto, espressamente delegato dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica con nota prot. n. 121665 del 19/10/2016;

preso atto che:

- il progetto per la perforazione di n. 4 pozzi ad uso idropotabile in località Favari è stato escluso, a seguito di verifica, dalla Valutazione di Impatto Ambientale, subordinando l'esclusione al rispetto di alcune prescrizioni presentate con determinazione dirigenziale

n. 12-8839/2015 del 30/03/2015 dal Servizio della Città Metropolitana Tutela e Valutazioni Ambientali;

- il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, non ha espresso alcuna valutazione, in riferimento alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S., ai sensi della D.Lgs. 152/2006;
- la Regione Piemonte con nota prot. n. 9046/DB10.16 del 10/07/2014 esclude interferenze tra i pozzi per i prelievi di acqua ad uso potabile, gli stagni di origine artificiale e le altre componenti ambientali che hanno determinato il SIC (Sito d'Importanza Comunitaria) IT1110035 "Stagni di Poirino-Favari";

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare con una Variante urbanistica il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli Atti trasmessi;

rilevato che, nello specifico, la Variante propone il cambio di destinazione urbanistica di una porzione dell'area E2 "agricola di particolare valenza ambientale e paesaggistica" in GFB "Impianti Tecnologici" per realizzare un nuovo campo pozzi ad uso idropotabile nella frazione Favari avente un'estensione di 21.876 mq;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17bis della L. R. n. 56/77 e s.m.i., in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 448–30376/2016 del 16/11/2016

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, ai sensi dei commi 2 e 6 dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e in merito al progetto di Variante semplificata al P.R.G.C., relativo al cambio di destinazione urbanistica di un ambito da agricolo a impianti tecnologici contraddistinto dall'acronimo *GFB*, le seguenti osservazioni:
 - la previsione della cabina elettrica a pianta rettangolare (16,75 m per 3,68 m) fuori dal piano di campagna e ricompresa nel SIC IT1110035 "*Stagni di Poirino-Favari*" (come l'interno del nuovo campo pozzi), renderebbe opportuna, se condivisa dall'Amministrazione comunale, la messa in opera di interventi finalizzati a mitigare l'impatto del manufatto sul paesaggio, ad esempio piantumando lungo la recinzione del campo pozzi sui lati visibili dalla S.P. n. 130 un siepe autoctona (es. carpino) come parrebbero delimitate le unità abitative della zona, richiamando l'osservazione nella specifica scheda d'area *GFB*;
 - si riprendono integralmente le prescrizioni, gli adeguamenti progettuali ed approfondimenti tecnico-ambientali segnalati per realizzare l'opera, dal Servizio della Città Metropolitana Tutela e Valutazioni Ambientali con determinazione dirigenziale n. 12-8839/2015 del 30/03/2015 nell'ambito dell'istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale che dovranno trovare applicazione nel progetto definitivo ed esecutivo dell'opera;
 - il Comune di Poirino, ha il Piano Regolatore non adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e neppure ha avviato la procedura. In tal senso:

- si sollecita l'Amministrazione a procedere verso l'adeguamento del Piano al fine di porre in sicurezza il territorio ed i suoi abitanti. Si ricorda, nel merito, la "Prescrizione immediatamente vincolante e cogente" contenuta all'art. 50 comma 2 delle N.d.A. del PTC2, ai sensi della quale: *"La Provincia individua nell'adeguamento del Piano Regolatore Generale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale..."*;
- si rammenta a titolo di apporto collaborativo, il punto 3.3 dell'art.3 Parte I, della D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014, ai sensi del quale, le Varianti urbanistiche disciplinate secondo le procedure di cui all'art. 17bis (Varianti Semplificate) possono, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, variare il quadro del dissesto, in particolare: *"Nel caso dei procedimenti disciplinati dagli artt. 17 bis il parere della Direzione OOPP è necessario nei seguenti casi in cui: - il Comune non sia adeguato al PAI....."*

Il parere....è reso attraverso la partecipazione del rappresentante unico regionale in sede di conferenza dei servizi...";

- in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), si rammenta che essendo l'autorità competente coincidente con l'Amministrazione comunale, ai sensi del comma 10 art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, sarà onere dell'Organo Tecnico Comunale dichiarare l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla V.A.S. della Variante semplificata in questione, dopo aver ottenuto i pareri dei Soggetti con competenze ambientali. In particolare come evidenziato nel presente Atto, il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, non ha espresso alcuna valutazione essendo stata già definita con specifica istruttoria l'esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale;
- a titolo di apporto collaborativo e come emerso anche in sede di Conferenza dei Servizi, si sottolinea l'esigenza di richiedere la presenza di un Archeologo, considerato l'attraversamento con i lavori in oggetto, di aree interessate da affioramenti riferibili all'epoca della romanizzazione;
- per un probabile rifiuto a pag. 26 della Relazione Illustrativa viene indicato come nuovo acronimo dell'ambito in oggetto "Impianti Tecnologici" *GF* in luogo di *GFB*;

2. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;

3. **che** i contenuti della presente determinazione dirigenziale saranno rappresentati dal Delegato della Città Metropolitana nel corso della 2° seduta della prima conferenza dei Servizi;

Torino, 23/11/2016

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale